

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16/12/2014 in Roma via Fornovo 8 si sono incontrati:

Dott.ssa Francesca Ermini in qualità di coadiutore del curatore fallimentare Dott. Giampaolo Tanganelli della società REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO SRL dichiarata fallita con sentenza del 15/10/2014 depositata il 5/11/2014 assistita dal consulente del lavoro Stefano Malavolti;

La RSA nelle persone di Jenny Massai, Moreno Costagli, Raffaele Sansone assistiti da Iuri Campofiloni della FIOM CGIL Firenze.

Sono presenti inoltre Giovanni Dalò della FILCAMS CGIL Nazionale, Elena Maria Vanelli della FISASCAT CISL Nazionale e Stefano Angelini della FIOM CGIL e Gabriele Fiorino della UILTUCS

PREMESSO CHE

- a) con comunicazione datata 12/11/2014 il Curatore Fallimentare ha aperto la procedura per la messa in mobilità dei lavoratori in forza all'azienda fallita ai sensi dell'art. 4 e 24 Legge 223/1991;
- b) in data 20/11/2014 le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l'incontro per l'esame congiunto;
- c) in data 21/11/2014 il Curatore ha dato la propria disponibilità a tenere la riunione presso il suo studio alle ore 11.30 del giorno 25/11/2014;
- d) le OO.SS. hanno manifestato la volontà a sottoscrivere l'accordo per la messa in mobilità seguendo il criterio esclusivo della non opposizione e comunque dopo aver verificato la possibilità di fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Deroga;
- e) con accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 16 Dicembre 2014 è stato concordato il ricorso alla richiesta della C.I.G.S. ai sensi dell'Art. 3 Legge 223/1991 per 12 mesi ivi previsti per tutti i dipendenti con sospensione a zero ore;
- f) con accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 16 Dicembre 2014 è stato concordato di fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per gli apprendisti e dipendenti inquadrati al settore commercio fino al 31 maggio 2015.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- 1) la premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) ai lavoratori in forza viene garantito il diritto di rimanere in C.I.G.S. o in C.I.G. in Deroga;
- 3) durante il periodo di C.I.G.S. o C.I.G. in Deroga l'azienda contatterà i lavoratori e procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro solo con coloro che accettano la proposta aziendale e non si oppongono al licenziamento;




- 4) al termine del periodo di Cassa Integrazione l'azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con quei lavoratori che a tale data risulteranno ancora in forza e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge; prima di procedere alla cessazione dei rapporti di lavoro, le parti si incontreranno per verificare se ci sono le condizioni per ricorrere a eventuali ulteriori e/o diversi ammortizzatori sociali o altre condizioni a tutela dell'occupazione;
- 5) il termine concordato "scadenza della concessione della cassa integrazione guadagni" è stato definito in applicazione di quanto previsto al punto 4 dall'Art. 8 della Legge 236 del 19/7/1993 e coinciderà con la data del 4/11/2015;
- 6) con la risoluzione del rapporto di lavoro il Curatore comunicherà alla Provincia i lavoratori da inserire nelle liste di mobilità;


Le parti con la sottoscrizione del presente verbale ritengono conclusa positivamente in sede sindacale la procedura prevista dagli art. 4 e 24 della Legge 223/1991

società REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO SRL



il coadiutore del Curatore fallimentare
Dott.ssa FRANCESCA ERMINI



Il Consulente del Lavoro
STEFANO MALAVOLTI



La RSA

Le Organizzazioni Sindacali



di fronte a
FISASCAT-CISA
Stefano Malavolti

